

Codice Ente: 10197

N° 15 del 31/03/2020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: PIANO TARIFFARIO, TARIFFE E COEFFICIENTI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - APPROVAZIONE.-

L'anno **duemilaventi**, addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in modalità video-conferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>CASATI DAVIDE</i>	SI		<i>EPIS MICHELE</i>	SI	
<i>COLONNA PAOLO</i>	SI		<i>TOMASELLI GIOVANNA</i>	SI	
<i>VITALI ANGELA</i>	SI		<i>DONATI FABRIZIO</i>	SI	
<i>ROSATI FEDERICA</i>	SI		<i>CARMINATI LUIGI</i>	SI	
<i>CUCCHI PAOLO</i>	SI		<i>MARSALA MATTEO</i>	SI	
<i>GHISLETTI BARBARA</i>	SI		<i>MARCHESE LORENZO</i>	SI	
<i>NERVI MICHELE</i>	SI				

Presenti : 13

Assenti : 0

Partecipa *IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga*, verificata l'identità dei componenti collegati in video-conferenza, dà corso alla seduta, cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, *IL SINDACO, Dott. Davide Casati* dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 19,43.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (AREERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'AREERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

### VISTO:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/03/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30/04/2020;
- da ultimo, l'art. 107, c. 1 lett. b), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 maggio 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, alla luce del quale **i comuni possono, in deroga** all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, **approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO pertanto di avvalersi di tale facoltà;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 redatto dalla società Val Cavallina Servizi Srl, affidataria del servizio (ALL.A), costruito con le medesime modalità ed importi dell'anno 2019, e ritenuto meritevole di approvazione anche per l'anno 2020, con i dovuti aggiornamenti;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione; <sup>1</sup>

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2020 ammonta ad € 757.868,43= e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad €. 753.821,07= pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto delle agevolazioni tariffarie concesse a carico del bilancio dell'ente (per € 5.394,39) e già detratto il costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 4.047,36= (ultimo importo erogato);

RITENUTO di imputare, sulla base della scelta effettuata in ottemperanza al criterio storico e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previsto dal D.Lgs, 22/1997 (art. 40, comma 10) e dal D.P.R. 158/1999 (art. 4, comma 2) alle **utenze domestiche il 60%** del costo complessivo ed alle **utenze non domestiche il 40%** del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. C), dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico (ALL. B);

RITENUTO di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 e istituite in questa sede nell'Allegato A1) della presente deliberazione (unitamente all'addebito per mancato ritiro del bidoncino), quantificabile per l'anno 2020 in € 5.394,39= trova copertura mediante ripartizione dell'onere sulla Missione 9, - Programma 3 - Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'anno 2020 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

DATO ATTO che:

- ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, i comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della Tari;
- per il Comune di Scanzorosciate il sito Opencivitas.it riporta il seguente dato:

Spesa storica	€. 705.000;
Fabbisogno	€. 1.157.289;
Differenza	- €. 452.289;
Differenza %	- €. 39,40%;

- i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono, però, soltanto alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999. A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono al netto dell'accantonamento al fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e del costo d'uso del capitale;
- i fabbisogni standard, inoltre, sono determinati in base alle risultanze dell'anno 2015 e quindi non tengono conto degli aumenti tariffari e dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti successivamente;

RITENUTO di determinare in questa sede la scadenza delle rate di pagamento della Tari 2020, in virtù dell'art. 34 del Regolamento Tari, come segue:

1^ rata: entro il 31/07/2020;

2^ rata: entro il 30/10/2020;

DATO ATTO sin da ora che questo Ente provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 a determinare ed approvare con successivo atto il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Sentito il Sindaco, **Dott. Davide Casati**, il quale, considerato che l'illustrazione è stata effettuata con la trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno e richiamato il documento del 31.03.2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato - Documento del 31.03.2020), accompagnatorio all'approvazione del Bilancio 2020/2022, passa alla votazione del punto in oggetto;

Premesso quanto sopra

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

- I.** Di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate ed avvalendosi della facoltà data dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, le tariffe della TARI indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. C), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche (ALL. B), nonché il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 (ALL. A), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- II.** Di dare atto che:
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dalla società Val Cavallina Servizi Srl, affidataria del servizio (ALL. A);
  - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge L. 147/2013 e istituite in questa sede nell'Allegato A1) della presente deliberazione (unitamente all'addebito per mancato ritiro del bidoncino), quantificabile per l'anno 2020 in € 5.394,39= trova copertura mediante ripartizione dell'onere sulla Missione 9, - Programma 3 - Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'anno 2020 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;
  - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
  - **non** ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Bergamo, pari al 5%;
  - le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
- III.** di determinare la scadenza delle rate di pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2020 come segue:
- 1^ rata: entro il 31/07/2020;
- 2^ rata: entro il 30/10/2020;
- IV.** provvedere successivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

DELIBERA DI CONSIGLIO



V. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**ALL. A1:**

**BIDONCINO AGGIUNTIVO – AGEVOLAZIONI – MANCATO RITIRO DEL CONTENITORE DOTATO DI MICROCHIP**

**Bidoncino Aggiuntivo**

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

1. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano 2 (due) bambini di età inferiore a 36 mesi possono richiedere, a titolo gratuito, un'ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca.
2. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, ecc.) il cui impiego risulti certificato da ASST o dal medico curante, possono richiedere, a titolo gratuito, un'ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca. In casi eccezionali, e sempre previa attestazione del medico curante, l'utenza potrà ottenere un terzo bidoncino da 40 lt oppure un bidone da 120 lt.
3. Ai contribuenti regolarmente iscritti al ruolo TARI, che ravvisassero la necessità di avere un ulteriore contenitore da lt. 40 dotato di microchip da adibire alla raccolta delle frazione secca, è concessa la possibilità di acquistarne uno previo versamento a Val Cavallina Servizi s.r.l. di Euro 15,00 iva compresa. Ogni svuotamento dello stesso concorrerà a determinare l'importo TARI dovuto dal contribuente. La fornitura del contenitore aggiuntivo, per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione di apposita richiesta e relativa ricevuta attestante l'avvenuto versamento. L'istanza di richiesta del contenitore aggiuntivo dovrà contenere i dati dell'intestatario della TARI, l'ubicazione dell'immobile presso il quale il contenitore verrà utilizzato e la motivazione della richiesta.
4. Il contenitore aggiuntivo dovrà essere esposto nei tempi e nei modi previsti dalla raccolta della frazione secca.
5. Al venir meno dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 il contribuente è tenuto alla restituzione del contenitore aggiuntivo.

**Agevolazioni**

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

- A) vengono concessi n. **26 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **1.040 lt** (26 x 40 lt), per ogni bambino di età inferiore ai 36 mesi presente nel nucleo familiare iscritto a ruolo.
- B) vengono concessi n. **52 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **2.080 lt** (52 x 40 lt), ai nuclei familiari iscritti a ruolo al cui interno vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici.
  1. L'agevolazione di cui alla lettera "A" si applica d'ufficio e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di nascita del bambino e cessa al compimento del suo 3° anno di età.
  2. L'agevolazione di cui alla lettera "B" è riconosciuta previa presentazione da parte dell'intestatario TARI di apposita istanza. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se la richiesta è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza stessa. La domanda di agevolazione deve essere corredata di attestazione ASST o del Medico Curante. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'applicazione dell'agevolazione.
  3. Il contribuente, al decadimento dei requisiti per l'agevolazione, è tenuto alla restituzione dell'eventuale secondo bidoncino ritirato gratuitamente. Qualora il contribuente non provveda alla riconsegna dello stesso, tutti gli svuotamenti registrati successivamente al decadimento del presupposto verranno computati ai fini del calcolo della TARI.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dei proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**Mancato ritiro del contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca**

Il Consiglio Comunale, ai fini di un'equa tassazione, stabilisce quanto segue:

1. Qualora il contribuente iscritto a ruolo per una o più utenze non abbia associato alcun bidoncino per la raccolta della frazione secca si procede con un addebito forfettario degli svuotamenti. Tale addebito viene determinato in 52 svuotamenti/anno, equivalenti a 2.080 lt/anno, dai quali vengono decurtati gli svuotamenti minimi già addebitati in relazione alla categoria di appartenenza dell'utenza principale.
2. Quanto sopra si applica sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

**DELIBERA DI CONSIGLIO**



Comune di  
SCANZOROSCIATE

3. Il conteggio degli svuotamenti sulla base dell'effettiva esposizione del contenitore viene ripristinato a partire dall'anno successivo a quello in cui il bidoncino/bidone è stato ritirato.



---

**DELIBERA DI CONSIGLIO**



Comune di  
SCANZOROSCIATE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
*Dott. Davide Casati*  
*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott.ssa Tiziana Serlenga*  
*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*